

REPERTORIO N. 44434

ATTI N. 26208

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
DONATORI MIDOLLO OSSEO ROSSANO BELLA - REGIONE
PIEMONTE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei luglio duemiladiciannove (6/7/2019), in Villar Perosa nella sala dei
volontari della "Casa Marisa ADMO Piemonte" in viale Giovanni Agnelli n.
23, alle ore quattordici e minuti venti.

Registrato a Torino
DP I
il 25/07/2019
al n. 7733
Serie 1T
€ Esente

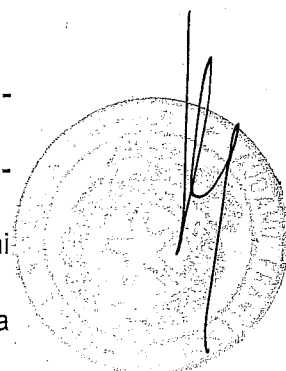
Avanti me dottor Francesco Audano Notaio alla residenza di Pinerolo,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza
l'assistenza dei testimoni non richiesto dalla parte e da me notaio, è
presente il signor:

- **BALMA Stefano**, nato a Torino, il 13 febbraio 1972, residente a Pinasca,
borgata Combalere n. 25;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua
qualità a me dichiarata di Presidente dell'Associazione:

**"ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO "ROSSANO BELLA" -
REGIONE PIEMONTE ONLUS siglabile "ADMO "ROSSANO BELLA" -
REGIONE PIEMONTE ONLUS"**, con sede in Villar Perosa, Viale Giovanni

Agnelli n. 23, Codice Fiscale 94521640014, riconosciuta con decreto della
Giunta Regionale del Piemonte n. 5-12899 del 24 febbraio 1992, costituita
con atto a mio rogito in data 8 giugno 1990 rep. n. 15591, registrato a
Pinerolo, il 14 giugno 1990 al n. 1140 e modificata con successivi atti a mio
rogito in data 5 dicembre 1991, rep. n. 17939, registrato a Pinerolo, il 9
dicembre 1991 al n. 2043, 30 settembre 1993, rep. n. 20700, registrato a



Pinerolo, il 18 ottobre 1993 al n. 2264, 12 aprile 1997, rep. n. 24799, registrato a Pinerolo, il 2 maggio 1997 al n. 735, 24 gennaio 1998, rep. n. 25666, registrato a Pinerolo, il 13 febbraio 1998 al n. 285, 5 aprile 2003, rep. n. 31211, registrato a Pinerolo, il 24 aprile 2003 al n. 1507 e 13 aprile 2014, rep. n. 41143, registrato a Pinerolo, il 6 maggio 2014 al n. 1858/1T, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea dei soci di detta Associazione, convocata per questo giorno ora e luogo ai sensi di Statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata venerdì 5 luglio 2019 alle ore 08,00, siccome il comparente mi dichiara, per deliberare sul seguente ordine del giorno e mi richiede di verbalizzare con atto notarile la parte relativa al seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Modifiche allo Statuto di ADMO Piemonte (Stefano Balma);
- Approvazione Statuto.

Aderendo io notaio alla fattami richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 punto 5 dello Statuto Sociale, il sovracomparso signor Balma Stefano, Presidente del Comitato Direttivo e dell'Associazione, il quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale;
- che sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti sociali n. 18 (diciotto) soci rispetto agli attuali numero 59.544 (cinquantanovemilacinquecentoquarantaquattro) soci dell'Associazione aventi diritto al voto;

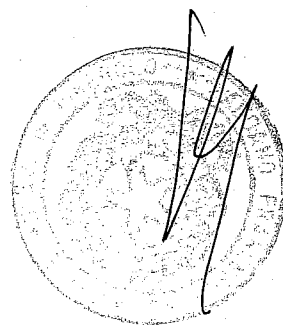
- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Pascal Carlo - Vice Presidente, Schillirò Lucia - Segretario, Melara Domenico - Consigliere e Titone Salvatore - Consigliere, assenti giustificati Serre Nadia e Bella Mario;

- che inoltre sono presenti i Revisori dei Conti Busconi Gualtiero e Lerda Romana, assente giustificato Pascal Denis;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 8 punto 6° dello Statuto Sociale, in seconda convocazione, ed atta quindi a discutere e deliberare sul sovrariportato Ordine del Giorno, alla cui trattazione non si oppone alcuno dei presenti.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce all'Assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si rende necessario l'adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova normativa e la modifica della denominazione dell'Ente in **"ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE O.d.V."**.



Il Presidente espone quindi le modifiche che il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario apportare all'attuale Statuto.

Ultimata l'esposizione relative alle modifiche, il Presidente, stante il fatto che le variazioni risultano essere molteplici, propone all'Assemblea l'abrogazione del vigente Statuto Sociale e la sostituzione con il nuovo testo organico composto da diciotto articoli preceduto da una prefazione riguardante cenni storici dell'Associazione, che viene illustrato anche

tramite proiezione del testo dello Statuto su schermo dal Presidente all'Assemblea.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea l'approvazione integrale del nuovo Statuto con abrogazione totale di quello vigente.

Il Presidente dell'Assemblea, ultimata la sua esposizione, invita me notaio a leggere l'Ordine del Giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive.

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Donatori Midollo Osseo "Rossano Bella" - Regione Piemonte Onlus,
sentito l'esposto dal Presidente

delibera

a) - di abrogare lo Statuto Sociale vigente, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e di sostituirlo con il nuovo testo organico di Statuto composto da 18 (diciotto) articoli preceduto da una prefazione riguardante cenni storici dell'Associazione, come sopra letto dal Presidente e come infra allegando.

Ultimata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente mette in votazione l'Ordine del Giorno deliberativo che, per alzata di mano, dopo prova e controprova, con diciotto voti favorevoli e zero contrari e zero astenuti viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea autorizza infine il sovracomparso signor Balma Stefano ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste nelle competenti sedi ed a richiedere l'iscrizione della società nel registro unico nazionale del Terzo settore,

sottoscrivendo tutti gli atti necessari.

Nulla più essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore quindici e minuti quarantacinque, previa richiesta dello stesso di allegare al presente verbale il testo aggiornato dello Statuto Sociale che, steso su pagine sedici di otto fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dalla parte e da me notaio ed omessane la lettura per dispensa avuta.

Ai fini delle vulture catastali, il comparente dichiara che la suddetta Associazione è proprietaria dei seguente beni immobili:

in Comune di Villar Perosa

Catasto Fabbricati

foglio 8 numero 922 subalterni:

- 9 (nove) via E. Agnelli n. 23, P.S1-T, cat. A/10, classe U, vani 8, sup cat. tot. 198 mq., RCE 1.177,52;

- 11 (undici) via E. Agnelli n. 23, P.1, cat. A/3, vani 6,5, sup. cat. tot. 135 mq., sup. cat. tot. escluse aree scoperte 123 mq., RCE 271,91;

- 12 (dodici) via E. Agnelli n. 23, P.T., cat. C/2, classe 2, mq. 60, sup. cat. tot. 65 mq., RCE 80,57;

- 8 (otto) via E. Agnelli n. 23, P.S1-T-1, bene comune non censibile - corte.

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell'associazione che richiede tutte le agevolazioni fiscali previste ed in particolare l'esenzione dalla imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, di cui all'art. 82 del Decreto Legislativo del 3/7/2017 n. 117 successivamente integrato con decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 ed ogni altra agevolazione fiscale prevista, trattandosi di modifiche statutarie avente lo scopo di

adeguare lo Statuto alla nuova normativa sul Terzo settore.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine cinque e linee diciotto della sesta di due fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive essendo le ore quindici e minuti quarantacinque.

In originale firmato: Balma Stefano - Francesco Audano Notaio

CENNI STORICI

L'ADMO ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE nasce a Villar Perosa nel 1990. Tre anni prima Rossano Bella, un ragazzo villarese diciannovenne, si ammala di leucemia. Per due anni la sua famiglia e i medici lottano quotidianamente alla ricerca di una cura e la possibilità di trapianto del midollo osseo sembra far rinascere la speranza. In famiglia, l'unica sorella non è compatibile, perciò occorre trovare un donatore volontario. Ma in Italia non esiste ancora una Banca Dati di potenziali donatori e la ricerca del midollo compatibile deve essere fatta all'estero. Il 9 ottobre del 1989 Rossano muore in attesa di quel midollo da Londra, che non è mai arrivato a causa della grande richiesta da tutto il mondo. Rossano, conscio di ciò che gli sarebbe successo, una settimana prima di morire scrive una lettera testamento in cui fra l'altro lascia un chiaro messaggio: *"Per amor di Dio non fate che la mia morte non serva a nulla, combattete la leucemia"*.

Pochi giorni dopo il padre, Mario Bella, con in mano il testamento di suo figlio, raduna attorno a sé 23 persone formando un Comitato ed inizia subito a lavorare per diffondere questo messaggio di solidarietà.

Gli inizi sono stati veramente duri. Poi finalmente la lettera-testamento di Rossano viene letta in tutte le televisioni nazionali e udita da un grande numero di persone, molte delle quali hanno successivamente telefonato e scritto chiedendo informazioni e offrendo collaborazione. In tutta Italia oltre mille famiglie creano così i primi gruppi spontanei che, con il signor Bella, iniziano la divulgazione per il dono del midollo osseo. L'8 giugno 1990 si costituisce l'ADMO ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE con relativo Statuto.

Nel 1992 si costituisce l'ADMO Federazione Italiana e ADMO regionali in tutta Italia ad opera di tante altre persone colpite negli affetti più cari.

Giorno dopo giorno, ciò che allora sembrava un salto nel buio, sta diventando realtà.

Il 6 marzo 2001, grazie all'impegno di ADMO, è stata approvata dal Parlamento la Legge n° 52, che tutela i diritti dei donatori e dei malati e che riconosce pubblicamente l'attività del Registro IBMDR, che fa parte della Rete di Registri che ogni giorno collaborano in tutto il mondo per reperire un donatore compatibile per i malati che non dispongono di un familiare idoneo.

Negli ultimi anni l'ADMO ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE ha ulteriormente premuto l'acceleratore sull'impegno a far crescere il Registro dei Donatori di Cellule Staminali del Midollo Osseo realizzando nuove strategie per il reclutamento di giovani potenziali donatori di speranza, incrementando in maniera esponenziale gli iscritti grazie alle

sinergie con gli Enti e le Associazioni italiane e straniere.

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE O.d.V, siglabile ADMO ROSSANO BELLA - REGIONE PIEMONTE O.d.V. C.F. 94521640014, D.G.R. 5-12899 del 24/02/1992, con sede legale in Villar Perosa, Viale Giovanni Agnelli, 23 in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017 art.32. Un'eventuale variazione della sede potrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo regionale e non comporterà modifiche al presente Statuto.

Alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore la denominazione sociale sarà automaticamente integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS".

L'Associazione ricorda nella denominazione Rossano Bella, un giovane di Villar Perosa, deceduto a soli venti anni di leucemia, che è stato l'ispiratore della stessa.

- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 3) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire uffici e sedi operative in altre località che opereranno sotto il controllo e le indicazioni del Consiglio Direttivo stesso e nel rispetto del presente Statuto.

Art. 2

Principi, finalità e attività

PRINCIPI

- 1) L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e utilità sociali e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
- 3) L'Associazione è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale.
- 4) L'associazione non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica.

FINALITÀ

- 1) L'Associazione promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità verso le tematiche inerenti alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti.
- 2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- 3) L'associazione pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di:
 - a) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - b) promuovere un'adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l'utilizzo di appositi kit durante l'attività in outdoor;
 - c) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
 - d) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale;
 - e) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;
 - f) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al paragrafo Attività del seguente articolo.

ATTIVITÀ

- 1) L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, educazione e formazione, beneficenza, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Per questo l'Associazione si impegna a:

- a) collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;

- b) essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
- c) collaborare ed essere di supporto, ove necessario, all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale ed alle sue articolazioni funzionali e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- d) essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto;
- e) stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- f) promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;
- g) promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione;
- h) partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Centro Regionale Sangue finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
- i) organizzare le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari, durante manifestazioni esterne (outdoor);
- j) supportare il registro regionale e le sue articolazioni funzionali nell'attività di prenotazione degli appuntamenti per l'effettuazione del prelievo ematico e salivare del potenziale donatore e nell'attività di richiamo del donatore stesso in caso di compatibilità;
- k) partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non consanguinei;
- l) partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- m) promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali

emopoietiche da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

- n) collaborare con le associazioni affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emoderivati;
 - o) coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;
 - p) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
 - q) svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;
 - r) promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore sociosanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
 - s) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - t) promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
 - u) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune.
- 2) Svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale elencate entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 3) Svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3

Stato Patrimoniale e risorse economiche

Il patrimonio sociale dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione con proprie disponibilità finanziarie;
- 2) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l'attività.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
 - g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - i) proventi di gestione;
 - j) attività di *fund raising* (raccolta fondi);
 - k) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n°117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di un anno solare ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci l'anno successivo nei termini previsti dalla Legge.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore quando istituito.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

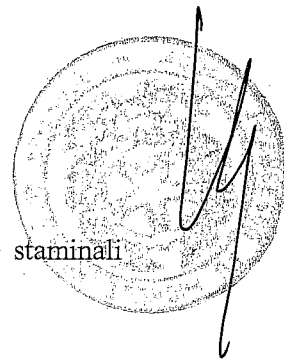
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti in base a quanto previsto dalla Legge e dettagliato all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 4

Membri dell'Associazione

SOCI

- 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio tutti quei volontari:
 - a) che risultino fondatori dell'Associazione stessa;
 - b) siano iscritti al Registro Nazionale donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
 - c) abbiano già conseguito la qualifica di socio onorario;
 - d) collaboratori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione in modo gratuito.
- 2) La qualifica di socio non è trasmissibile.



VOLONTARI

- 1) Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

retribuito subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- 4) Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 5) I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 6) I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
- 7) I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

SOSTENITORI

- 1) Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività dell'Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e gli scopi.
- 2) I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso la stampa periodica dell'Associazione stessa, il sito, i social media, la posta elettronica.
- 3) Hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'Associazione alle quali siano interessati.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è gratuita e deliberata periodicamente dal Consiglio Direttivo, e comunque subordinata alla presentazione di apposita domanda all'Associazione da parte degli interessati, mediante scheda di adesione compilata e firmata.
In caso di rigetto della domanda di iscrizione la decisione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dal ricevimento della stessa in sede.
- 2) Il Consiglio Direttivo verifica l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, in forma cartacea o informatica.
- 3) La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso:
 - a) per recesso: le dimissioni firmate dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con un preavviso scritto di almeno 8 giorni ed avranno effetto immediato.
Il recesso di un socio deve comunque essere sempre comunicato all'Associazione in

forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- b) per decadenza: per la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata accettata l'ammissione a socio;
- c) per esclusione: per accertato comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per gravi incompatibilità o per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità e che possano arrecare danno morale e materiale all'Associazione.

L'esclusione di un socio dall'Associazione è proposta e resa operativa dal Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati all'interessato, per iscritto, gli addebiti che ne hanno portato la richiesta, con la concessione di un congruo termine per replicare.

Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

- d) per decesso: in caso di comunicato decesso la qualifica di socio sarà revocata immediatamente.

La comunicazione dell'avvenuto decesso deve essere presentata all'Associazione in forma scritta.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

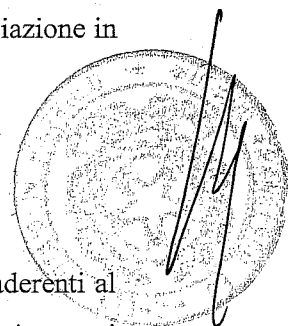
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci hanno il dovere e si assumono l'impegno morale di non compiere attività in contrasto con il presente Statuto, il programma e le decisioni adottate, in conformità con lo Statuto, dagli organi dirigenti dell'Associazione.

- 1) In ragione di quanto premesso i soci sono tenuti a:
 - a) osservare e far rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.
 - d) in caso di donazione effettiva si impegnano a mantenere l'anonimato e a non richiedere alcun corrispettivo per la donazione stessa.

- 2) I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;



- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto se maggiorenni e se iscritti all'Associazione da almeno 3 mesi;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- e) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci;
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) il revisore legale dei conti (quando necessario).

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali previsti da questo Statuto;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - e) delibera ed approva la partecipazione in altre Associazioni ovvero la loro nuova costituzione qualora ravvisi con ciò lo strumento per una migliore e più completa realizzazione dei fini e degli scopi sociali definendo i compiti e gli obiettivi da assegnare al Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità,

mediante tempestiva notifica ai soci attraverso i principali canali di comunicazione dell'Associazione.

- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In sua assenza, oppure su sua proposta, l'Assemblea potrà essere presieduta da:

- a) uno dei Vicepresidenti;
- b) da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

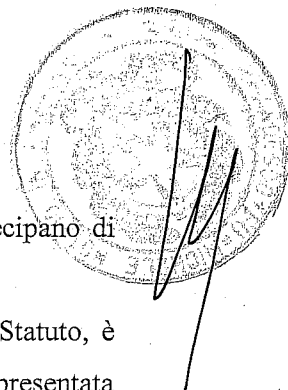
L'Assemblea ordinaria, a titolo onorario e qualora se ne ravvisasse l'opportunità, potrà essere presieduta anche da una persona esterna all'Associazione purché proposta dal Presidente o dal sostituto di cui ai punti a) e b) precedenti ed eletta dai presenti.

Le convocazioni possono essere effettuate, con preavviso di almeno otto giorni, mediante una o più delle seguenti modalità:

- a) lettera semplice o altra forma di convocazione scritta;
- b) affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e le sedi operative locali;
- c) a mezzo degli organi di stampa nazionali e/o locali;
- d) con convocazione sul notiziario dell'Associazione;
- e) con qualsiasi altro mezzo informativo ritenuto utile ed efficace.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche per le modifiche dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto di voto, intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ed aventi diritto di voto, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
- 8) L'Assemblea delibera in modo palese salvo che almeno un quinto degli intervenuti richieda la votazione in modo segreto.
- 9) È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero



l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiori di età.

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

Gli incarichi di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperti dalla stessa persona.

- 4) Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre annualmente il bilancio nella sua rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Qualora i proventi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di Euro 1.032.913,80, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1 co. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n.ro 398, il bilancio dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
- c) nominare il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni o dimissioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) nominare i Consiglieri Nazionali che verranno scelti tra i Membri del Consiglio Direttivo stesso.

- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vicepresidenti e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni quattro mesi oppure ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece uno dei Vicepresidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi

dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

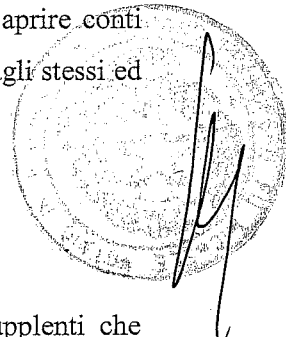
Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vicepresidenti nominati dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) Al Presidente, ed in sua assenza a chi lo sostituisce, spetta la facoltà di aprire conti correnti presso Istituti di Credito e di compiere tutte le operazioni relative agli stessi ed in accordo con il Tesoriere compilare il Bilancio della Associazione.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci

- 1) Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente.
- 2) Il Collegio controlla la contabilità dell'Associazione e in particolare che le uscite e le entrate siano corredate dai prescritti documenti giustificativi.
- 3) La partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire sia collegialmente che individualmente.
- 4) Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.



Art. 12

Organo di controllo

- 1) La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
- 2) L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 3) Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- 4) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5) Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 6) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 7) Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
- 8) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

Revisore legale dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

- 2) I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
- 3) Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
- 4) I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- 5) I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- 6) Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

Art. 14

Libri sociali

- 1) L'associazione deve tenere in forma cartacea o informatica i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo volontario e gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 16

Conflitto di interessi

- 1) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 17

Norma finale

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli iscritti con le maggioranze previste dalla legge.

- 2) In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla Legge.
- 3) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all'articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 18

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Visto per l'inserzione

Villar Perosa, 6 luglio 2019

In originale firmato:

Balma Stefano

Francesco AUDANO Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A
NORMA DI LEGGE CERTIFICATA DAL NOTAIO
FRANCESCO AUDANO DI PINEROLO.

IMPIEGA FOGLI N°
PineroLO, IL

*dieci ad uso consentito
dalla legge*
25/7/2019

F. Audano

